



STATUTO

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI) NATURA E SCOPI

- Art. 1) Costituzione e Denominazione
- Art. 2) Sede
- Art. 3) Scopo
- Art. 4) Attività di interesse generale ed oggetto sociale
- Art. 5) Attività diverse
- Art. 6) Volontari e lavoratori dipendenti
- Art. 7) Durata

TITOLO II: RAPPORTO ASSOCIATIVO

- Art. 8) Principi del rapporto associativo e dell'ordinamento interno
- Art. 9) Associati
- Art. 10) Numero minimo associati
- Art. 11) Procedura di ammissione
- Art. 12) Diritti ed obblighi degli associati
- Art. 13) Cause di cessazione del rapporto associativo
- Art. 14) Recesso dell'Associato
- Art. 15) Esclusione dell'Associato

TITOLO III) PATRIMONIO ED ENTRATE

- Art. 16) Patrimonio iniziale
- Art. 17) Risorse economiche
- Art. 18) Quota associativa iniziale e quota annuale
- Art. 19) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
- Art. 20) Irripetibilità di apporti e versamenti
- Art. 21) Incremento del patrimonio
- Art. 22) Salvaguardia del patrimonio
- Art. 23) Divieto di distribuzione
- Art. 24) Patrimoni dedicati ad uno specifico affare

TITOLO IV) ORGANI SOCIALI

- Art. 25) Organi dell'Associazione
- Art. 26) Assemblea degli associati: principi generali e funzionamento
- Art. 27) Assemblea degli associati: competenze
- Art. 28) Assemblea degli associati: convocazione
- Art. 29) Assemblea degli associati: quorum e deliberazioni
- Art. 30) Consiglio Direttivo: competenze
- Art. 31) Consiglio Direttivo: composizione
- Art. 32) Consiglio Direttivo: durata della carica
- Art. 33) Consiglio Direttivo: convocazione
- Art. 34) Consiglio Direttivo: deliberazioni



ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIA E NAZIONE



- Art. 35) Comitato esecutivo
- Art. 36) Presidente e Vice-Presidente
- Art. 37) Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
- Art. 38) Segretario
- Art. 39) Tesoriere
- Art. 40) Gratuità degli incarichi
- Art. 41) Organo di controllo
- Art. 42) Organo di revisione
- Art. 43) Responsabilità degli organi sociali

TITOLO V) BILANCI, LIBRI SOCIALI E SCRITTURE

- Art. 44) Esercizi associativi
- Art. 45) Bilancio di esercizio
- Art. 46) Bilancio sociale
- Art. 47) Libri sociali, registri e scritture contabili

TITOLO VI) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

- Art. 48) Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Art. 49) Arbitrato - Clausola compromissoria
- Art. 50) Norme di rinvio



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI) NATURA E SCOPI

Art. 1) Costituzione e Denominazione

1. E' costituita, su iniziativa dei soci fondatori, ai sensi degli art. 35 e segg.d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), l'associazione non riconosciuta denominata "**Associazione culturale di Promozione Sociale Storia e Nazione**", di seguito indicata anche come "Associazione".
1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria, applicabile, in quanto compatibile.
2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività de1l'Associazione.
3. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pesaro (PU).L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, e potrà essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. Lo spostamento della sede in un comune diverso, così come l'istituzione di sedi secondarie o di sezioni è di competenza dell'Assemblea degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere uffici operativi e direzionali, filiali, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate.
4. L'Associazione opera principalmente nel territorio della provincia di Pesaro, ma potrà operare in tutto il territorio nazionale.

Art. 3) Scopo

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo seguente, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, della solidarietà e del pluralismo al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona.

Art. 4) Attività di interesse generale ed oggetto sociale

1. L'associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D. Lgs 117/2017 (Art. 5, lett. i., CTS, e successive modificazioni ed integrazioni);
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, lett. d., CTS, e successive modificazioni ed integrazioni);



ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIA E NAZIONE



- c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, (Art. 5, lett. k, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni);
2. L'Associazione, in particolare, promuove e diffonde i valori e le tradizioni della nazione italiana, alla luce della sua storia e delle sue trasformazioni.
- L'Associazione si occupa di discipline di carattere educativo e pedagogico di promozione sociale ed intende tutelare e valorizzare tutte le componenti che costituiscono il fondamento della civiltà occidentale e del patrimonio nazionale, componenti queste spirituali, religiose, culturali e morali. Attraverso lo studio e l'analisi delle evoluzioni storico-politiche, sociali ed economiche, l'Associazione si pone come finalità la difesa delle tradizioni e del patrimonio culturale italiani.
- L'Associazione, inoltre, vuole contribuire alla diffusione sempre più ampia della democrazia, della solidarietà nei rapporti umani, della pratica e difesa delle libertà civili.
3. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- raccolta di adesioni al progetto "Storia e nazione" tra studiosi, storici, docenti, ricercatori, giornalisti;
 - organizzazione di convegni, seminari corsi, stage, spettacoli teatrali e televisivi finalizzati al perseguimento degli obiettivi della Associazione;
 - stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private, ivi compresi Università ed istituti scolastici, per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
 - collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta;
 - raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi pubblici e privati;
 - pubblicazione di libri, riviste e giornali, sia cartacei che on line, organizzazione di blog ed altri strumenti e modalità di diffusione multimediale delle proprie attività;
 - organizzazione di attività conviviali finalizzate alla diffusione delle finalità dell'associazione;
 - lo svolgimento di ogni altra attività, consentite dall'ordinamento, non specificamente menzionata in tale elenco, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento

Art. 5) Attività Diverse

- L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale, secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo osservando le eventuali delibere della Assemblea dei soci in materia.
- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 6) Volontari e lavoratori dipendenti

- L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'art. 36, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Ai volontari si applicano gli artt. 17 e 18, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni



Art. 7) Durata

1. L'Associazione ha durata indeterminata, e potrà essere sciolta con determinazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II) RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 8) Principi del rapporto associativo e dell'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di associato cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato.
6. La qualifica di associato è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che "mortis causa".

Art. 9) Associati

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora in avanti, "l'associato" o, al plurale, "gli associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.
2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le Associazioni di Promozione Sociale che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi ed intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
 - a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti e della meritorietà dell'attività fattivamente prestata in favore dell'associazione;
 - c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'associazione. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.



Art. 10) Numero minimo di Associati

1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.
2. In caso di riduzione del numero degli associati sotto quello minimo di cui al precedente comma, si applica l'art. 35, c. 1.bis, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 11) Procedura di ammissione

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto maggiorenne che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "domanda" dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi) in caso di ammissione) a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.
2. La domanda può essere predisposta e presentata anche su moduli e con modalità "on line", purché corredata da documento identificativo del richiedente.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Detto termine è sospeso in coincidenza della sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il suddetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la stessa si intende accettata.
4. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda, previo versamento della quota associativa, se prevista. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
5. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.
6. Il Consiglio Direttivo deve decidere sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
7. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato, anche via mail.
8. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che l'ha presentata può proporre appello al collegio dei Revisori, se istituito, ovvero, in assenza di tale organo, all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R, pec, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il collegio dei Revisori delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso in cui sull'istanza debba pronunciarsi l'Assemblea, la prima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
9. L'Associazione respinge la domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che:
 - i. abbia riportato condanne penali per delitti non colposi
 - ii. abbia tenuto pubblicamente i seguenti comportamenti (precisando che per "pubblicamente" si intende anche la manifestazione di tali comportamenti attraverso i social media): manifestazioni di violenza fisica e/o psicologica e/o etica e/o morale nei confronti della Associazione, dei suoi associati, dei suoi dirigenti, e, in generale, delle persone e del patrimonio.



Art. 12) Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile,
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
 - b) candidarsi ad accedere alle cariche associative;
 - c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - d) prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea ed il diritto di elettorato passivo, in Assemblea che sono disciplinari dai successivi articoli del presente Statuto.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione ed adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della stessa, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 13) Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario; ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) esclusione dell'associato
 - c) decesso dell'associato persona fisica o estinzione dell'associato persona giuridica;

Art. 14) Recesso dell'Associato

1. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato;
2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso;
3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altra modalità di comunicazione assicuri il ricevimento della stessa da parte dell'Associazione;
4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.



5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che reitède è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 15) Esclusione dell'Associato

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi
2. Costituiscono gravi motivi di esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. Rientra in tale previsione l'utilizzo di espressioni denigratorie, false o tendenziose attraverso mezzi di comunicazione, compresi social media;
 - d) morosità, a causa del mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. 11 Consiglio Direttivo comunicatale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
3. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. In ogni caso, prima di predisporre il provvedimento, devono essere contestati per iscritto all'associato escludendo gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
4. Il provvedimento di esclusione deve recare la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, e deve essere comunicato all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione a mezzo lettera raccomandata A/R, pec, o altro sistema che garantisca il ricevimento della comunicazione stessa da parte del destinatario.
5. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione a l'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.
6. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale a mezzo lettera raccomandata A/R, pec, o altro sistema che garantisca il ricevimento della comunicazione stessa da parte del destinatario.
7. il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione Intanto che il giudizio arbitrale non sia terminato.
8. Nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi. All'appellante deve essere in ogni caso garantito il diritto al contraddittorio.
9. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



TITOLO III) PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 16) Patrimonio iniziale

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00)
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17) Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative iniziali, qualora non destinate dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - b) quote associative annuali;
 - c) apporti degli associati diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione, ivi comprese le eventuali quote di partecipazione ad eventi ed iniziative organizzate dall'Associazione;
 - d) contributi pubblici e privati;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rendite patrimoniali e redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) attività di raccolta fondi;
 - i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 18) Quota associativa iniziale e quota annuale

1. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").
2. Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale"),
3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:
 - a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
 - b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.
4. L'adesione all'Associazione) in ogni caso) non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà



dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 19) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni
2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
 - a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto a11'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
 - b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale;
 - c) in caso di finanziamento erogato da associati, questo si deve intendere infruttifero di interessi;

Art. 20) Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, diverso dal finanziamento infruttifero di cui all'articolo precedente, che sia effettuato da11'associato all'Associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento de11'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione;
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da11'associato o da qualunque soggetto terzo a favore de11'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione a11'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione a11'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione a11'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a nuoto universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 21) Incremento del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:
 - a) per effetto di apporti degli associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) per effetto di acquisti compiuti dal1'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;



- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione;
- e) per destinazione degli eventuali utili o avanzi di esercizio.

Art. 22) Salvaguardia del patrimonio

1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 23) Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24) Patrimoni dedicati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile, e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 e segg. ti, c.c., e successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO IV) ORGANI SOCIALI

Art. 25) Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati (d'ora in avanti: la "Assemblea");
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti: il "Presidente" ed il "Vice Presidente");
 - d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti: il "Segretario");
 - e) Il Tesoriere (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
 - f) Il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
 - g) l'Organo di Controllo (qualora sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - h) l'Organo di Revisione, (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Sezione I) Assemblea degli associati

Art. 26) Assemblea degli associati: principi generali e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Hanno diritto a partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato può intervenire in Assemblea personalmente) è esclusa la possibilità di conferire deleghe
3. Ogni associato ha diritto ad un voto.
4. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità e di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli associati.
5. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale,
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato indicato in sede di riunione assembleare.
9. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario verbalizzante, nominato dalla stessa;
10. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 27) Assemblea degli associati: competenze

1. L'Assemblea degli associati, in sede ordinaria:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) nomina (previa determinazione del numero) e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - f) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo, e ne dispone la revoca;



- g) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Revisione, e ne dispone la revoca;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi presentati dagli associati in assenza degli altri organi ai quali lo statuto attribuisce tale competenza;
 - j) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. l'Assemblea degli associati, in sede straordinaria:
- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

Art. 28) Assemblea degli associati: convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 120 gg dal termine dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano o lo rendano inopportuno, il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale può essere differito al 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio
2. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) su richiesta motivata dell'Organo di Controllo;
 - d) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

Nei casi di cui alle lettere da b) a d) il Presidente deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

3. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto) da recapitarsi a tutti gli associati, ai membri del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo e di Revisione, qualora nominati) alternativamente, a mezzo lettera raccomandata, pec, e-mail o altro sistema che garantisca l'effettività dell'invio e della ricezione dell'avviso, ivi compresa la consegna diretta, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. E' possibile l'utilizzo congiunto di più mezzi di comunicazione.
4. Qualora il numero degli associati superi le 500 unità, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno due volte su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.
5. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione
6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, l'intero Consiglio Direttivo, nonché l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Art. 29) Assemblea degli associati: quorum e deliberazioni

1. L'Assemblea degli associati è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione
4. La dichiarazione di non partecipazione o di astensione al voto si considera come assenza del dichiarante all'Assemblea.

Sezione II) Consiglio Direttivo

Art. 30) Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione; esso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere, e disporre la revoca;
 - b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo, scegliendone i membri tra i consiglieri, e disporre la revoca dei suoi membri;
 - c) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - d) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
 - f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
 - g) approvare la proposta del bilancio d'esercizio;
 - h) approvare la proposta dell'eventuale bilancio sociale;
 - i) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
 - j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione e del registro dei Volontari;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, ed all'affidamento degli incarichi a collaboratori e consulenti esterni;
 - n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - o) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - p) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
 - q) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;
 - r) proporre all'assemblea straordinaria dei soci le proposte di modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.



Art. 31) Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (Sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati dai soci fondatori in sede di atto costitutivo.
2. Tra i componenti del Consiglio Direttivo sono compresi il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione del Tesoriere può essere esercitata anche da una delle precedenti cariche.
3. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.
4. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.
5. Non possono essere eletti alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non possono assumere la Carica di membri del Consiglio Direttivo gli associati minorenni.
6. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che abbia assunto la medesima carica in altre associazioni che perseguano il medesimo scopo.
7. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui ai commi precedenti;
 - c) perdita della qualità di associato.

Art. 32) Consiglio Direttivo: durata della carica

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (TRE) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
2. I Consiglieri SONO rieleggibili.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere prevista la sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga nominato in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
5. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 33) Consiglio Direttivo: convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, consegnato o fatto pervenire a tutti i consiglieri ed a l'Organo di Controllo, ove nominato, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, pec, lettera raccomandata A/R, o con qualunque altro sistema che garantisca la ricezione da parte del destinatario, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.
3. In caso di urgenza l'avviso è spedito o consegnato almeno tre giorni prima.



4. Qualora la data e l'elenco delle materie da trattare siano definite nell'ambito del verbale della riunione precedente, è possibile omettere l'invio dell'avviso di convocazione.

Art. 34) Consiglio Direttivo: deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale, ed è validamente costituito qualora sia stato regolarmente convocato e siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
2. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, e nessuno si opponga agli argomenti oggetto di trattazione.
3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 5.000,00 cinquemila/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
7. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. La dichiarazione di non partecipazione o di astensione al voto si considera come assenza del dichiarante all'adunanza del Consiglio Direttivo.
9. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, ovvero quando lo richieda almeno la metà dei consiglieri presenti, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
11. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art. 35) Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, è composto dal Presidente e da altri 2 (due) Consiglieri.
2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III) Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 36) Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ad esso compete la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.



ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIA E NAZIONE



2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 7 (sette) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
3. Al Presidente spettano i seguenti compiti e poteri:
 - a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne cura il legittimo ed efficiente andamento;
 - b) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuove la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - c) convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni;
 - d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e) attribuisce, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
6. In caso di assenza o impedimento, assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza dal membro più anziano.
7. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo all'atto della nomina, generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte al Registro Unico Del Terzo Settore.

Art. 37) Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
 - c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessa dall'incarico il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 38) Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.



Art. 39) Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Art. 40) Gratuità degli incarichi

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Sezione IV) Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 41) Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato ai sensi di legge o per determinazione dell'Assemblea, è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio composto da tre Controllori Effettivi a uno dei quali verrà attribuita la carica di Presidente.
2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
3. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni, decade alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato, ed è rieleggibile.
4. L'organo di controllo redige verbale delle attività, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Sindaco decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I componenti l'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. Per le qualifiche necessarie alla nomina, il funzionamento ed i poteri dell'Organo di Controllo si fa riferimento all'art. 30, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Qualora i Controllori siano nominati tra gli associati, la carica sarà conferita a titolo gratuito. Qualora siano nominati Controllori esterni, l'Assemblea che delibera la nomina dovrà disporre anche in merito al compenso spettante ai Controllori, tenendo conto le disposizioni dell'art. 8, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42) Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi di legge o per determinazione dell'Assemblea, è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio



composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali verrà attribuita la carica di Presidente. I Revisori dovranno essere nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. La funzione di Revisione Legale può essere attribuita anche a una società iscritta nel registro delle Società di Revisione Legale.
3. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni, decade alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato, ed è rieleggibile.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie verifiche ed attività l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. Il revisore deve essere indipendente ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
8. L'assemblea che delibera la nomina dell'organo di revisione dovrà disporre anche in merito al compenso spettante allo stesso, da determinarsi ai sensi delle tariffe di legge, tenendo conto le disposizioni dell'art. 8, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 43) Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V) BILANCI, LIBRI SOCIALI E SCRITTURE

Art. 44) Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° di gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno

Art. 45) Bilancio di esercizio

1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio,
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione dell'inventario e, entro i termini previsti dalla legge e dal presente Statuto, alla predisposizione del bilancio di esercizio.
3. il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. il Bilancio dovrà essere predisposto ai sensi dell'art. 13, c. 1, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Qualora le entrate o i proventi annuali dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, c. 2, CTS, e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
6. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



Art. 46) Bilancio sociale

Qualora obbligatorio ai sensi della Normativa Applicabile, ovvero per scelta, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, e lo presenta all'Assemblea per l'Approvazione, negli stessi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 47) Libri sociali, registri e scritture contabili

1. L'Associazione tiene le scritture contabili e fiscali prescritte dalla Normativa Applicabile
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, l'Associazione tiene i seguenti registri:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il registro dei volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora questo sia stato nominato;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
 - g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.
4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro secondo le regole determinate da apposito regolamento redatto dal CD ed approvato dall'assemblea dei soci.
5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro secondo le regole determinate da apposito regolamento redatto dal CD ed approvato dall'assemblea dei soci.
6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
7. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei suddetti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 48) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- b) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, secondo quanto deciso dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Art. 49) Arbitrato) Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ancona.
3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 50) Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Firma del Presidente

Firma del Segretario